



Muggiò 04/03/2014

Al Presidente della Commissione Regolamenti  
Sig. **Antonio Vendramin**

Al Responsabile dell'Area Polizia Locale  
Dr. **Massimo Schirripa**

**Oggetto:** Proposte sul “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCO”

Si chiede di valutare le seguenti proposte ed osservazioni

### **Art. 1 . Oggetto e finalità del regolamento**

Aggiungere

3. La regolamentazione, nel rispetto della normativa nazionale, si attiene ai seguenti principi:
- a) tutela dei minori;
  - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo
  - c) contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo
  - d) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo

### **Art. 7 . Sub ingresso, cessazione, sospensione, ripresa e cambiamento ragione sociale di attività esistente**

mancono i termini entro cui presentare le comunicazioni (usare 30gg?)

aggiungere:

2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.
3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

## **Art. 9 . Requisiti e caratteristiche delle sale giochi**

Aggiungere al punto 1

i. almeno un servizio igienico accessibile alle persone diversamente abili

l. disponibilità di parcheggio riservato pari a quella prevista per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e comunque non inferiore agli standard di parcheggio previsti dal Piano di Governo del Territorio vigente; non si applica la monetizzazione degli standard anche se previsto dallo strumento urbanistico

al termine del punto 3. aggiungere:

3. .... **della Legge Regionale 02.02.2010, n. 6** a condizione che l'attività di sala giochi sia prevalente, dove per attività prevalente si intende quella definita dall'art.68, comma 4, della L.R. n.6/2010 ("... nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento e pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione.."), che gli orari praticati anche dall'attività di somministrazione siano quelli previsti per la sala giochi e che l'attività di somministrazione sia all'interno al locale e non comunichi direttamente sulla pubblica via; l'attività di somministrazione non deve essere pubblicizzata con insegne o altre modalità;

## **Art. 11. Orari**

Togliere il seguente testo

3. Il Consiglio Comunale, per la formulazione degli indirizzi relativi agli orari di apertura delle sale giochi e di esercizio dei giochi disciplinati dal presente regolamento, terrà conto:

- a. degli obiettivi e delle finalità indicati nel presente regolamento e nelle disposizioni regionali;
- b. delle caratteristiche e delle peculiarità delle zone dove è vietata l'apertura di sale giochi di cui al precedente art. 8;
- c. della tutela del traffico, della circolazione, della sicurezza e della quiete della collettività.

E sostituirlo con:

3. L'orario normale di esercizio è

a. apertura non prima delle ore 14:00

b. chiusura non oltre le ore 22:00;

il Sindaco potrà ridurre la fascia oraria di un determinato esercizio tenuto conto della collocazione dello stesso, del contesto in cui è inserito, e comunque ove ne ricorrano i motivi per tutelare i limiti di rumore, disturbo ed intralcio alla viabilità, motivi di interesse o ordine pubblico al fine di limitare o porre fine a problemi legati ad assembramenti o affollamenti pericolosi nonché al disturbo della quiete pubblica

**Art. 14 . Norme finali e transitorie**

Abrogare tutto il punto 2.

Il capogruppo di Rifondazione – Comunisti Italiani

*Lucrezio Caporali*